



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 giugno 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1991, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65: «Iniziativa per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati». Abrogazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 53: «Finanziamento e norme per il recupero ambientale di aree naturali degradate». Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1991, n. 8.

Concessione di un contributo all'E.N.E.L. per l'elettrificazione dell'area di proprietà regionale ex Ilssa Viola in comune di Pont-Saint-Martin Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1991, n. 9.

Modificazioni della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5, concernente: «Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1991, n. 10.

Spese per la realizzazione delle opere integrative per il centro di trattamento delle acque reflue sito in comune di Arnad in località Glair Pag. 5

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1991, n. 11.

Interventi finanziari per incentivare le amministrazioni pubbliche a dotarsi di automezzi non inquinanti Pag. 5

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1991, n. 12.

Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale. Pag. 6

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1991, n. 7.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 1989 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1991, n. 8.

Modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale n. 54/80: «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali» e successive modifiche ed integrazioni Pag. 8

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1991, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 27/88 concernente: «Iniziativa per la promozione dell'integrazione Europea» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1991, n. 10.

E.T.S.A.F. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1991 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1991, n. 11.

I.R.P.E.T. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1991 Pag. 9

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1991, n. 4.

Ulteriore modificazione della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 - Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali Pag. 9

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1991, n. 5.

Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alle leggi regionali 20 agosto 1987, n. 41 e 1° luglio 1981, n. 34 sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi Pag. 9

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1991, n. 6.

Attribuzione e delega a province e comuni di funzioni amministrative in materia di urbanistica e beni ambientali.

Pag. 10

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1991, n. 7.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane

Pag. 11

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1991, n. 8.

Modificazione della legge regionale 10 aprile 1990, n. 13. Interventi a favore degli immigrati extracomunitari

Pag. 12

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 27 marzo 1991, n. 4.**

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.

Pag. 12

REGIONE MARCHE**LEGGE REGIONALE 16 marzo 1991, n. 6.**

Autorizzazione esercizio provvisorio per l'anno 1991.

Pag. 12

..b

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1991, n. 7.

Riconoscimento associazione degli ex consiglieri della regione Marche

Pag. 13

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1991, n. 8.

Modifica legge regionale 26 aprile 1988, n. 14. Celebrazione del III centenario della morte di Giambattista Salvi detto il Sassoferrato

Pag. 13

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1991, n. 9.

Modifica della legge regionale 28 marzo 1977, n. 9: «Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche».

Pag. 13

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 5 marzo 1991, n. 3.**

Norme sui contratti agrari. Determinazione delle zone ove la durata minima è ridotta a sei anni

Pag. 14

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1991, n. 4.

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1989 dell'Istituto autonomo case popolari di Isernia

Pag. 14

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1991, n. 5.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 dell'Istituto autonomo case popolari di Isernia

Pag. 14

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1991, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65: «Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati». Abrogazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 53: «Finanziamento e norme per il recupero ambientale di aree naturali degradate».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 14 del 2 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, concernente iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. La presente legge dispone, anche, per il recupero ed il ripristino ambientale di aree naturali o antropizzate che siano state oggetto di degrado a seguito di interventi infrastrutturali, di attività industriali in disuso, nonché di qualsiasi altro ambito territoriale suscettibile di essere, mediante incrinamenti, piantagioni ed opere connesse, inverdito e/o alberato».

Art. 2.

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, è aggiunta la seguente lettera f):

«f) al recupero ed al ripristino ambientale di aree naturali o antropizzate che siano state oggetto di degrado a seguito degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 1; gli interventi di recupero e di ripristino ambientale riguardano aree di cui la Regione Valle d'Aosta è proprietaria o comproprietaria di enti pubblici che ne fanno apposita richiesta».

Art. 3.

1. L'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, è così sostituito:

«Art. 5.

1. La Regione incentiva l'insediamento del verde pubblico urbano mediante l'erogazione, da parte della Giunta Regionale, di contributi fino al 90% della spesa di investimento ritenuta ammissibile a favore di enti pubblici che provvedono, sulla base di progetti esecutivi, alla realizzazione e alla straordinaria manutenzione di alberature di viali, di giardini, di parchi cittadini, di aree verdi urbane e periurbane, di parchi territoriali polivalenti e di arredi verdi destinati all'abbellimento di monumenti e di edifici pubblici.

2. Per poter accedere alle erogazioni finanziarie di cui al comma uno i comuni devono indicare, nella relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale, così come introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, il piano di spesa stabilito per la manutenzione ordinaria delle opere oggetto del contributo.

3. Nel caso in cui gli enti pubblici non provvedano all'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione delle aree verdi realizzate o migliorate ai sensi del presente articolo o delle aree recuperate secondo il disposto della lettera f) del comma 1 dell'art. 2, si dispone secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 4.

4. La Regione concorre con l'erogazione, da parte della Giunta Regionale, di contributi fino al 50% delle spese ritenute ammissibili e documentabili, sostenute dai comuni per l'esecuzione di cure e dei lavori di ordinaria manutenzione delle aree verdi di loro proprietà.

Art. 4.

1. Gli interventi previsti dalla legge regionale 8 agosto 1989, n. 53, «Finanziamento e norme per il recupero ambientale di aree naturali degradate», sono assorbiti dal dettato di cui all'art. 1 della presente legge.

2. L'ulteriore applicazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 53, è limitata alla gestione delle sole risorse già finanziate, ai sensi della legge medesima.

Alla conclusione di detta gestione residua, la legge regionale 8 agosto 1989, n. 53, cessa di avere vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 marzo 1991

BONDAZ

91R0300

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1991, n. 8.

Concessione di un contributo all'E.N.E.L. per l'elettrificazione dell'area di proprietà regionale ex Ilssa Viola in comune di Pont-Saint-Martin.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 14 del 2 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, in una o più soluzioni, un contributo di L. 260.000.000, I.V.A. compresa, a favore dell'E.N.E.L. per le spese concernenti l'elettrificazione dell'area di proprietà regionale ex Ilssa-Viola di Pont-Saint-Martin.

Art. 2.

Norme finanziarie

1. La spesa prevista nell'art. 1 graverà sul capitolo 48830 che si istituisce nel bilancio di previsione per l'anno 1991.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 67030 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio 1991 relativo a: Interventi per il risparmio energetico (Area strutturale regionali - Piano energetico C.I.I.).

Su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 740.000.000.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 marzo 1991

BONDAZ

91R0301

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1991, n. 9.

Modificazioni della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5, concernente: «Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 14 del 2 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 è così sostituito:

«Art. 3.

Attribuzioni all'Assessorato regionale dei lavori pubblici

1. Al fine di una gestione della legge che, nell'ambito delle indicazioni stabilite nella deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 4, consenta l'istituzione e la gestione dei cantieri di lavori a livello regionale, sono attribuite all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con le modalità di cui ai successivi articoli, le funzioni inerenti:

a) alla raccolta ed istruttoria delle domande, alla scelta e all'approvazione dei progetti di intervento;

b) alla priorità degli enti richiedenti in considerazione delle diverse situazioni sociali ed economiche;

c) al conseguente rilascio, previa deliberazione della Giunta regionale, delle autorizzazioni all'apertura e gestione dei cantieri di lavoro da istituire nei comuni, o loro consorzi, e nelle Comunità montane;

d) all'entità, previa deliberazione della Giunta Regionale, dell'indennità giornaliera di cui all'art. 8 da corrispondere ai disoccupati e personale istruttore avviati nei cantieri di lavoro;

e) alla gestione ed al controllo sulle modalità di realizzazione delle iniziative approvate ed autorizzate».

Art.

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 è così sostituito:

«2. Il Consiglio regionale annualmente, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, approva il piano per l'istituzione dei cantieri di lavoro per i fini e secondo il criterio di cui al comma 1».

Art. 3.

1. L'art. 5 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 è così sostituito:

«Art. 5.

Presentazione domande e finanziamento

1. I comuni, o loro consorzi, e le comunità montane che intendono realizzare i cantieri di lavoro presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, domanda all'Assessorato regionale dei lavori pubblici con allegato il progetto di intervento di cui all'art. 6.

2. L'Assessore regionale ai lavori pubblici, verifica la competenza della documentazione allegata alla domanda, e sulla base della congruità e conformità del progetto di intervento con quanto stabilito nella presente legge, approva i progetti di intervento.

3. Il finanziamento complessivo della spesa per i progetti di intervento approvati ai sensi del comma due viene determinato in sede di approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno successivo a quello della presentazione delle domande.

4. La Giunta regionale con deliberazione di cui alla lettera c) dell'art. 3 provvede all'impegno di spesa per la gestione dei cantieri di lavoro».

Art. 4.

1. L'art. 6 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 è così sostituito:

«Art. 6.

Contenuto del progetto

1. Il progetto allegato alla domanda di cui al comma 1 dell'art. 5 deve contenere:

a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravità e le caratteristiche della crisi occupazionale nell'area territorialmente di competenza dell'ente locale proponente;

b) la descrizione analitica delle opere che si intendono attuare, comprensiva degli elementi tecnico-progettuali ed amministrativi;

c) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, non superiore alle quindici unità, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione;

d) la durata del progetto, o dei progetti, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;

e) gli oneri distinti in spese di funzionamento e organizzazione, indennità ai lavoratori interessati, oneri previdenziali e assicurativi.

2. Qualora le opere che si intendono realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l'ente richiedente deve dare atto, in sede di domanda, dell'avvenuta acquisizione degli stessi.

3. Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata del cantiere non superiore a tremilaseicento giornate lavorative; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendono realizzare lo richiedano, i relativi prolungamenti potranno essere concessi a seguito di una successiva richiesta da effettuarsi per l'anno successivo con le modalità previste dalla presente legge».

Art. 5.

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 è così sostituita:

«b) per il personale istruttore e vice-istruttore secondo la vigente normativa statale disciplinante la previdenza a mezzo dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.».

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 marzo 1991

BONDAZ

91R0302

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1991, n. 10.

Spese per la realizzazione delle opere integrative per il centro di trattamento delle acque reflue sito in comune di Arnad in località Glair.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 14 del 2 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la realizzazione delle opere integrative per il centro di trattamento delle acque reflue sito in comune di Arnad, località Glair, è autorizzata la spesa di L. 600.000.000 per l'anno 1991.

2. All'adozione dei provvedimenti necessari alla realizzazione delle opere indicate al comma 1 provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 600.000.000, graverà sul capitolo 52520 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di L. 600.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 67030 «fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» a valere sullo accantonamento di cui all'allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 concernente: Interventi di protezione dell'ambiente: b: Compattazione discariche ed incenerimento - rifinanziamento della legge regionale 21 agosto 1990, n. 60 concernente interventi per le discariche di rifiuti solidi urbani - (area di intervento settoriale - Settore Sanità - E 2.3.); su detto stanziamento rimane disponibile la minore somma di L. 400.000.000.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: (Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 marzo 1991

BONDAZ

91R0303

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1991, n. 11.

Interventi finanziari per incentivare le amministrazioni pubbliche a dotarsi di automezzi non inquinanti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 14 del 2 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di permettere all'Amministrazione regionale, ai comuni, alle Comunità montane, all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, nonché alle società concessionarie od esercenti di servizi di trasporto pubblico operanti in Valle d'Aosta, di dotarsi di automezzi non inquinanti, la Giunta regionale è autorizzata:

a) a stipulare, sentita la competente Commissione consiliare, convenzioni con case produttrici di autoveicoli elettrici o alimentati a metano e loro concessionarie;

b) ad erogare contributi a comuni, Comunità montane e Unità sanitarie locali, per l'acquisto di autoveicoli elettrici o alimentati a metano e delle relative attrezzature;

c) ad erogare alle società concessionarie od esercenti di servizi di trasporto pubblico operanti in Valle d'Aosta, contributi per l'acquisto di autoveicoli elettrici o alimentati a metano e delle relative attrezzature;

d) a promuovere e finanziare sperimentazioni di servizi di trasporto pubblico con autoveicoli elettrici a favore dell'Amministrazione regionale, dei comuni, delle Comunità montane, dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta e delle società concessionarie od esercenti di servizi di trasporto pubblico.

Art. 2.

1. Le convenzioni di cui alla lettera a) dell'art. 1 devono avere durata quinquennale e devono prevedere, da parte delle case produttrici o loro concessionarie, agevolazioni per gli acquisti, per la manutenzione e per la gestione degli autoveicoli a favore dell'Amministrazione regionale, dei comuni, delle Comunità montane, dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta e delle società concessionarie od esercenti di servizi di trasporto pubblico.

2. Le sperimentazioni di cui alla lettera d) dell'art. 1 vengono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente.

Art. 3.

1. L'entità dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 è pari al 90% del prezzo di acquisto dell'autoveicolo elettrico o alimentato a metano e delle relative attrezzature.

2. Per accedere ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 i comuni, le Comunità montane, l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta e le società concessionarie od esercenti di servizi di trasporto pubblico devono presentare apposita domanda all'Assessorato regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.

3. La Giunta regionale delibera l'approvazione del contributo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 4.

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di L. 250.000.000, che graverà sull'istituendo capitolo n. 20825 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante prelievo della somma di L. 250.000.000 dal capitolo 67030 «fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» del bilancio di previsione per l'anno 1991, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato 8 del bilancio stesso (Area di intervento settoriale. Settore sanità B. Compattazione, discariche e incenerimento E. 2.3.).

3. A decorrere dall'anno 1992 gli oneri saranno determinati con la legge di bilancio di cui all'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 5.

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 marzo 1991

BONDAZ

91R0304

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1991, n. 12.

Criteria per le nomine e le designazioni di competenza regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 14 del 2 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge definisce i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di propri rappresentanti presso società, enti, istituti, aziende e fondazioni che la Regione Valle d'Aosta effettua in base a leggi, regolamenti e convenzioni.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- a) quando per la nomina o designazione è esplicitamente richiesto il requisito soggettivo di Consigliere regionale;
- b) nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite;
- c) nel caso in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile, in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;
- d) quando si tratta di designazioni di funzionari regionali previste dalla legge;
- e) quando si tratta di nomine effettuate sulla base di designazioni, anche multiple, formulate da associazioni, ordini professionali, organizzazioni sindacali o da enti ed organi esterni all'Amministrazione regionale.

Art. 2.

Competenza

1. Le nomine dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di enti od istituti di diritto pubblico e privato, aziende, società, fondazioni, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale.

2. La nomina e designazione del presidente, vicepresidente, amministratore delegato e presidente del collegio dei sindaci di enti od istituti di diritto pubblico o privato, aziende, società o fondazioni, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta regionale.

3. Ogni disposizione di legge regionale o di regolamento regionale, in contrasto con i commi uno e due, è abrogata.

Art. 3.

Commissione per le nomine

1. È istituita, presso il Consiglio regionale, la Commissione per le nomine, composta dai membri della seconda commissione consiliare permanente allargata ai capigruppo e presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. Le nomine, le proposte di nomina, le designazioni, le conferme ed eventuali proroghe sono soggette al parere della Commissione per le nomine di cui al comma 1.

Art. 4.

Pubblicità

1. Entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco predisposto dalla Commissione di cui all'art. 3, delle nomine, designazioni, proposte di nomina, conferme e proroghe da effettuarsi nel semestre successivo da parte di tutti gli organi della Regione con l'indicazione:

- a) degli enti, società, istituzioni, aziende o fondazioni presso cui occorre procedere ad una nomina o designazione;
- b) del numero di persone da nominare o designare;
- c) dei regolamenti, leggi o convenzioni che prevedono la nomina o la designazione;
- d) dall'organo regionale cui spetta provvedere alla nomina o designazione;
- e) degli eventuali requisiti richiesti;
- f) dei compensi o indennità eventualmente previsti;
- g) del termine per la presentazione delle candidature per ogni nomina o designazione.

2. Il termine fissato per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale non deve essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco delle nomine o designazioni.

3. Qualora successivamente alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1, la Commissione per le nomine verifichi la necessità di effettuare ulteriori nomine, può procedere, con le stesse modalità di cui al comma 1, all'integrazione degli elenchi.

Art. 5.

Proposta di candidatura

1. La Giunta regionale, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri regionali, gli ordini professionali, le associazioni, gli enti pubblici o privati ed i singoli cittadini inoltrano al Presidente del Consiglio regionale le proposte di candidatura.

2. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni relative al candidato stesso:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) titolo di studio;

c) curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta utile in relazione allo specifico incarico;

d) elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società a partecipazione pubblica ed in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte al momento della presentazione della proposta ed anteriormente;

e) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti.

3. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

4. Le proposte di candidature prive dei dati e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 non sono prese in considerazione.

Art. 6.

Procedure

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, le proposte di candidatura sono trasmesse alla Commissione per le nomine perché esprima il suo parere.

2. La Commissione per le nomine, entro venti giorni dal ricevimento della documentazione, esprime il proprio parere e lo trasmette all'organo regionale cui spetta la nomina o designazione.

3. Se entro venti giorni dal ricevimento della documentazione la Commissione per le nomine non esprime parere, la documentazione stessa è trasmessa all'organo competente, che provvede direttamente alla nomina o designazione.

Art. 7.

Attribuzioni della Commissione per le nomine

1. La Commissione per le nomine, in relazione al parere di cui all'art. 3, ha il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto.

2. La Commissione raccoglie gli elementi di valutazione che ritiene necessari e, per i casi di rilevante importanza, può procedere all'audizione del candidato.

3. La mancata presentazione del candidato all'audizione produce di diritto la decadenza dalla candidatura salvo gravi e comprovati motivi di giustificazione.

4. Il parere negativo della Commissione per le nomine, fondato sulla non rispondenza al vero dei dati contenuti nel curriculum o nella esposizione della situazione patrimoniale e delle cariche ricoperte in società, è vincolante.

5. Qualora a seguito del parere espresso dalla Commissione per le nomine, l'organo competente ai sensi dell'art. 2 ritenga di procedere alla nomina di persona diversa da quelle la cui candidatura è stata sottoposta al parere della Commissione, si applica la procedura prevista dagli articoli 5 e 6.

6. La procedura di cui agli articoli 5 e 6 si applica integralmente anche nel caso di conferma.

7. La mancata sussistenza o il venir meno dei requisiti personali prescritti per la nomina o la sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 11 possono essere accertati dalla Commissione per le nomine in ogni momento, e comportano la decadenza del nominato o del designato dall'incarico ricoperto.

Art. 8.

Accettazione della nomina o designazione

1. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione ne dà notizia all'interessato.

2. La persona designata o nominata ai sensi della presente legge, entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1, deve comunicare allo stesso organo la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

a) l'assenza di motivi di incompatibilità;

b) l'inesistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;

c) la consistenza del proprio patrimonio al momento della nomina o designazione;

d) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere corredata dalla fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

4. Le dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 2 devono essere ripresentate entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato.

5. La mancanza o infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 2 comporta la decadenza dalla nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti nell'esercizio del mandato.

Art. 9.

Relazione sull'attività svolta

1. Coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione sono tenuti, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi degli organi statutari della Regione nei settori di competenza delle società, enti, istituzioni e fondazioni in cui sono chiamati ad operare.

2. Quando ne siano richiesti e comunque ogni due anni, coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione sono tenuti ad inviare al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma uno l'organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione può revocarla, previo parere della Commissione per le nomine.

Art. 10.

Sostituzioni

1. Nel caso in cui una persona nominata o designata ai sensi della presente legge cessi l'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa l'organo competente provvede alla sostituzione seguendo la procedura stabilita.

In caso di necessità ed urgenza l'organo competente può provvedere ad una nomina provvisoria, in attesa del completamento della procedura di sostituzione, scegliendo, in quanto possibile, il candidato tra quelli già scrutinati dalla Commissione per le nomine ritenuti idonei.

Art. 11.

Incompatibilità

1. Fatte salve le incompatibilità stabilite dalle norme in vigore e tranne i casi previsti dal comma 2 dell'art. 1 gli incarichi cui si riferiscono le nomine o designazioni effettuate ai sensi della presente legge sono incompatibili come le funzioni di:

Consiglieri regionali;

b) dipendenti della Regione e degli enti, istituti, società e aziende della Regione;

c) consulenza continuativa prestata in favore della Regione e degli enti soggetti a controllo regionale o collaborazione continuativa con gli stessi;

d) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori di Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Le incompatibilità di cui al comma 1 non si applicano alle nomine o designazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge, se non dopo la loro naturale scadenza ovvero nel caso in cui per qualunque causa venga attivata la procedura di sostituzione.

Art. 12.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge l'elenco delle nomine e designazioni che devono essere effettuate nel primo semestre 1991 viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 marzo 1991

BONDAZ

91R0305

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1991, n. 7.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 1989.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 10 del 13 febbraio 1991)

(Omissis).

91R0290

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1991, n. 8.

Modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale n. 54/80: «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali» e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 14 del 6 marzo 1991)

(Omissis).

91R0291

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1991, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 27/88 concernente: «Iniziative per la promozione dell'integrazione Europea».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 16 del 19 marzo 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 27 le parole «rappresentanti nel Parlamento Europeo» sono sostituite con le seguenti: «d'Europa».

Al punto 1 del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 27 le parole «membri della Comunità Europea e del Consiglio d'Europa» sono sostituite con le seguenti: «d'Europa».

Al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 27 dopo la parola «indirizzi» è aggiunta la seguente frase: «per l'anno successivo».

Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 27 dopo la parola «coordinata» è aggiunta la seguente frase: «per l'anno successivo».

Art. 2.

Norma transitoria

In base alla previsione dell'art. 4 il termine di presentazione delle domande deve intendersi il 30 settembre 1991 sia per le iniziative dell'anno 1991 che per quelle dell'anno 1992.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 9 marzo 1991

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 29 gennaio 1991 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 1º marzo 1991.

91R0292

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1991, n. 10.

E.T.S.A.F. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 18 del 21 marzo 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.) è autorizzato, come richiesto dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 394 dell'11 dicembre 1990, alla gestione provvisoria, fino a quando sia approvato per legge e comunque non oltre il 30 aprile 1991, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 406 dell'11 dicembre 1990 e depositato al Consiglio Regionale secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 12 marzo 1991

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 12 febbraio 1991 ed è stata vistata dal Commissario del Governo l'8 marzo 1991.

91R0293

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1991, n. 11.**I.R.P.E.T. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1991.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 18 del 21 marzo 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.), ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, art. 100, in quanto applicabile all'I.R.P.E.T., a seguito della richiesta avanzata con delibera n. 230 del 19 dicembre 1990 dal Consiglio di amministrazione, è autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque non oltre il 30 aprile 1991, il bilancio per l'anno finanziario 1991 già approvato dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.P.E.T., con delibera 229 del 19 dicembre 1990 e depositato presso il Consiglio Regionale, fin quando lo stesso sia approvato con apposita legge regionale secondo gli stati di previsione e con le modalità previste dalla delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 12 marzo 1991

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 12 febbraio 1991 ed è stata vistata dal Commissario del Governo l'8 marzo 1991.

91R0294

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 12 marzo 1991, n. 4.****Ulteriore modificazione della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 - Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 14 del 20 marzo 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, è così sostituito:

«Tali misure sono annualmente rideterminate con deliberazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in relazione all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 12 marzo 1991

MANDARINI

91R0299

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1991, n. 5.**Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alle leggi regionali 20 agosto 1987, n. 41 e 1° luglio 1981, n. 34 sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 20 del 24 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

SEZIONE I

Modificazioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 agosto 1987, n. 41

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, già modificato dall'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 7 e dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25, è ulteriormente così modificato:

«2. Le provvidenze di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono concedibili fino al 31 dicembre 1991».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, già modificato dall'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 7 e dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25, è ulteriormente così modificato:

«1. Il termine di cui al primo comma dell'art. 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, già riaperto con il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e differito, da ultimo, al 31 marzo 1987 con l'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1987, n. 6, è prorogato al 30 giugno 1991».

SEZIONE II

Modificazione dell'art. 27 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'art. 27 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, come integrato dall'art. 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 e modificato dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25, è ulteriormente così modificato:

«Il contributo di cui al presente articolo spetta altresì ai comuni ed agli altri enti pubblici non economici, nell'ipotesi in cui l'immobile danneggiato pervenga agli stessi entro il 31 ottobre 1991».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 17 aprile 1991

MANDARINI

91R0333

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1991, n. 6.

Attribuzione e delega a province e comuni di funzioni amministrative in materia di urbanistica e beni ambientali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 20 del 24 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attesa del riordino delle funzioni amministrative regionali in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di assetto e utilizzazione del territorio e di tutela e valorizzazione del paesaggio, previsto dalla legge regionale 27 aprile 1990, n. 31, la presente legge attribuisce e delega, in via transitoria, a province e comuni l'esercizio di talune funzioni amministrative prioritarie.

Art. 2.

Attribuzione e delega di funzioni amministrative alle province

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le associazioni dei comuni e le comunità montane, in caso di coincidenza degli ambiti territoriali, provvedono a trasmettere alle province di Perugia e Terni, per i rispettivi territori, gli elaborati e gli atti relativi ai piani urbanistici comprensoriali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, così come modificata dalla legge regionale 18 agosto 1989, n. 26.

2. Sono delegate alle province di Perugia e Terni, per i rispettivi territori, le funzioni amministrative relative alla formazione dei piani urbanistici comprensoriali, di cui al capo IV della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, prendendo atto delle adozioni già assunte dalle associazioni dei comuni e dalle comunità montane in caso di coincidenza degli ambiti territoriali.

3. Nella fase di predisposizione dei piani urbanistici comprensoriali, che non siano stati adottati dalle associazioni dei comuni e comunità montane entro il 31 dicembre 1990, il Consiglio provinciale approva un documento programmatico preliminare per la elaborazione del singolo piano urbanistico comprensoriale e lo invia, con gli atti e gli elaborati relativi, ai comuni del comprensorio interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento, i consigli comunali deliberano la propria adesione al documento programmatico ovvero formulano osservazioni e proposte e le inviano alla provincia, che ne tiene conto nella successiva fase di adozione del piano. Scaduto infruttuosamente tale termine, il documento si intende assentito.

4. I piani urbanistici comprensoriali di cui al comma 2, costituiscono parte della pianificazione territoriale provinciale la cui definizione, in applicazione dei principi di cui al capo V della legge 8 giugno 1990, n. 142, avverrà con la legge regionale di riordino di cui all'art. 1.

5. Sono attribuite alle province di Perugia e Terni, per i rispettivi territori, le funzioni di cui all'art. 8, commi secondo e terzo, della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29, già attribuite con legge regionale alle associazioni dei comuni e alle comunità montane, in caso di coincidenza degli ambiti territoriali.

6. Sono delegate o subdelegate alle province di Perugia e Terni, per i rispettivi territori, le funzioni amministrative già delegate o subdelegate alle associazioni dei comuni ed alle comunità montane, in caso di coincidenza degli ambiti territoriali, ed in particolare quelle di cui all'art. 36, primo comma, lettere b), c), e), f) e g) della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, così come integrato dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 e quelle di cui all'art. 2, primo comma, primo alinea, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37.

Art. 3.

Utilizzazione del personale

1. In attesa del riordino delle funzioni amministrative attribuite o delegate ai sensi dell'art. 2, per l'esercizio delle stesse, le amministrazioni provinciali si avvalgono del personale regionale già assegnato funzionalmente alle associazioni intercomunali e comunità montane in caso di coincidenza territoriale.

2. La Giunta regionale stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, gli elenchi del personale da assegnare rispettivamente alle province di Perugia e Terni.

Art. 4.

Finanziamenti e contributi

1. Tutti i finanziamenti e contributi previsti dalle leggi regionali a favore delle associazioni dei comuni e delle comunità montane, in caso di coincidenza degli ambiti territoriali, connessi all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate alle province di Perugia e Terni con la presente legge, verranno erogati a favore di queste ultime a far data dal 1° gennaio 1991, tenuto conto della sistemazione degli affari pendenti nelle more del trapasso delle funzioni.

Art. 5.

Subdelega di funzioni amministrative ai comuni

1. Sono subdelegate ai comuni, nel cui territorio ricadono le zone includenti cose ed immobili compresi negli elenchi delle bellezze naturali, le funzioni di cui all'art. 9 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i comuni possono avvalersi del parere della commissione regionale tecnico-amministrativa, articolata territorialmente ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14.

3. Sono approvati con delibera del comune, sentita la commissione edilizia comunale, gli atti di cui all'art. 36, primo comma, lett. a), terzo alinea della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, nonché quelli di cui all'art. 2, primo comma, secondo alinea, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37, purché detti atti abbiano le caratteristiche e con le procedure di cui all'art. 9, secondo e terzo comma della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26.

Art. 6.

Procedure per la formazione degli atti amministrativi comunali

1. Le autorizzazioni ed i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 1, sono rilasciati ed adottati dal sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, integrata, ai fini della presente legge, da un esperto in materia di beni storico-artistici ed ambientali quale membro effettivo nominato dal Consiglio comunale, scelto nell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio, di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 34.

2. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono rilasciate o negate entro il termine perentorio di sessanta giorni, così come prescritto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431. Il sindaco dà immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali ed alla Regione dell'avvenuto rilascio, inviando la relativa documentazione.

3. Fino a quando il Comune delegatario non abbia integrato la commissione edilizia ai sensi del comma 1, dandone immediata comunicazione alla provincia competente per territorio, le funzioni amministrative delegate al Comune sono esercitate dalla provincia stessa.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la provincia, in attesa della formazione della commissione di cui al comma 1, può avvalersi dalla commissione regionale tecnico-amministrativa, articolata territorialmente ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14.

Art. 7.

Poteri sostitutivi

1. In caso di persistente inerzia di Province e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate, la Giunta regionale invita gli enti stessi a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, alla formazione dei singoli piani ed atti amministrativi provvede direttamente la Giunta stessa.

Art. 8.

Criteri per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate a Province e Comuni

1. La Giunta regionale promuove, mediante azioni di indirizzo, il coordinamento dei contenuti dei Piani urbanistici comprensoriali, fin dalla fase di predisposizione, per una loro omogeneizzazione in relazione alle scelte complessive della pianificazione regionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate, di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29, la Giunta regionale impartisce direttive tecniche agli enti delegatari entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando i poteri di annullamento di cui all'articolo 13 della stessa legge regionale.

Art. 9.

Snellimento di procedure

1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Il controllo di legittimità sulle deliberazioni comunali di adozione o di approvazione degli strumenti attuativi, nonché di varianti agli strumenti urbanistici generali comunali, la cui approvazione è stata delegata ai Comuni, tiene luogo del parere preventivo di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64».

2. I Comuni, prima dell'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali ad essi delegata, devono acquisire il parere della Commissione edilizia comunale, integrata da almeno un esperto in igiene ambientale designato dall'U.L.S.S. competente per territorio, ai fini previsti dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 10.

Norme transitorie e finali

1. Restano valide ed efficaci gli atti compiuti dalla Giunta regionale a partire dal 1° gennaio 1991 nell'esercizio delle funzioni già delegate o attribuite alle Associazioni dei Comuni e alle Comunità montane ai sensi delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 14 gennaio 1985, n. 1, fino all'entrata in vigore della presente legge.

2. Le province e i Comuni subentrano nei rapporti pendenti relativi alle funzioni, rispettivamente loro delegate o attribuite ai sensi della presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Associazioni dei Comuni e le Comunità montane procedono alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi pendenti alla stessa data, anche di natura patrimoniale e contabile, nonché afferente al personale, ed effettuano i pagamenti dei debiti maturati al 31 dicembre 1990 e già impegnati.

4. Qualora tali adempimenti non vengano completati nel termine assegnato, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario *ad acta* per procedere alla definizione dei rapporti di cui al comma 3.

5. Ai commissari nominati, ai sensi del comma 4, spetta, per il tempo di durata dell'incarico, una indennità pari a quella del presidente dell'Associazione dei Comuni, nonché il rimborso delle spese sostenute e il trattamento di missione previsti dalle vigenti norme per i dirigenti regionali di seconda qualifica.

6. Lo stesso trattamento, previsto al comma 5, è corrisposto ai presidenti delle Associazioni dei comuni se e nei limiti in cui ne sia stata richiesta la collaborazione per l'istruttoria delle pratiche da parte della Regione nel periodo successivo al 31 dicembre 1990 e fino a trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo, nonché ai commissari *ad acta* nominati ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2.

7. Per il finanziamento dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6 del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60 milioni, in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al capitolo 6070 di nuova istituzione nel bilancio regionale 1991 denominato: «Spese per il finanziamento degli oneri connessi al riordino delle funzioni amministrative regionali esercitate dalle Associazioni dei Comuni e dalle Comunità montane a seguito della legge regionale 27 aprile 1990, n. 31».

8. Alla suddetta spesa si fa fronte con riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 5850 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1991.

9. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 17 aprile 1991

MANDARINI

91R0334

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1991, n. 7.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 20 del 24 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 5 dell'art. 39 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, già modificata dalla legge regionale 22 marzo 1990, n. 6, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) dichiarazioni false o non veritiere, rettivamente a quanto disposto dal comma 4, lettere f) e g), dell'articolo 31 della presente legge, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 6, qualora di per sé non costituiscano violazioni di legge penale: — da L. 400.000 a L. 4.000.000».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 17 aprile 1991

MANDARINI

91R0335

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1991, n. 8.

Modificazione della legge regionale 10 aprile 1990, n. 18. Interventi a favore degli immigrati extracomunitari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 20 del 24 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 18, è sostituita dal seguente:

«1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, sentita la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, approva il programma degli interventi da realizzarsi nell'anno successivo».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 17 aprile 1991

MANDARINI

91R0336

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1991, n. 4.

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 22 del 4 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 25, è sostituito dal seguente:

«1. Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento sul conto corrente postale n. 11037884 intestato: «Regione Calabria - Servizio di Tesoreria - Riscossione tasse sulle concessioni regionali».

2. Le tasse relative agli atti di cui al numeri d'ordine 15, 16 e 17 del titolo secondo della tariffa allegata alla presente legge, si corrispondono mediante versamento sul conto corrente postale n. 10924884 intestato: «Regione Calabria - Servizio di Tesoreria - Riscossione tassa abilitazione esercizio venatorio».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 36 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 27, è sostituito dal seguente:

«1. Per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, previsto dal precedente art. 32, è dovuta la tassa di concessione regionale, soggetta a rinnovo annuale, prevista dalla tariffa allegata alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 25, e successive modificazioni».

2. La lettera g) del primo comma dell'art. 50 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 27, è sostituita dalla seguente:

«g) La sanzione amministrativa da lire trentamila a lire trecentomila per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale ai sensi del precedente art. 35».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 27 marzo 1991

OLIVO

91R0278

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1991, n. 6.

Autorizzazione esercizio provvisorio per l'anno 1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 27 del 16 marzo 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 70 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzato, fino al 31 marzo 1991, l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1991 sulla base degli stanziamenti del bilancio presentato dalla giunta regionale e dalle relative eventuali note di variazione, e con le modalità stabilite nella proposta di legge di approvazione.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 16 marzo 1991

GIAMPAOLI

91R0283

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1991, n. 7.**Riconoscimento associazione degli ex consiglieri della regione Marche.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 30 del 21 marzo 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione riconosce l'associazione tra gli ex consiglieri della Regione Marche, costituita secondo lo Statuto che la stessa si è dato, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) mantenere il patrimonio dell'esperienza acquisito dai consiglieri regionali nell'operare per l'interesse delle Marche;

b) contribuire alla valorizzazione delle funzioni della Regione mediante convegni, conferenze, pubblicazioni, studi, ricerche e manifestazioni varie;

c) coadiuvare gli ex consiglieri regionali e le famiglie dei deceduti nei rapporti con il consiglio regionale.

2. L'associazione ha sede presso il consiglio regionale.

Art. 2.

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale e/o la giunta regionale, secondo le rispettive competenze, trasmettono all'associazione di cui all'art. 1, per gli usi e le necessità dei propri associati ex consiglieri regionali, le pubblicazioni edite o distribuite dalla Regione e il bollettino ufficiale della Regione Marche.

Art. 3.

1. All'ufficio di presidenza del consiglio regionale compete garantire il necessario supporto organizzativo per l'espletamento di tutte le funzioni e dei compiti propri dell'associazione degli ex consiglieri regionali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 18 marzo 1991

GIAMPAOLI

91R0284

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1991, n. 8.**Modifica legge regionale 26 aprile 1988, n. 14. Celebrazione del III centenario della morte di Giambattista Salvi detto il Sassoferrato.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 35 del 4 aprile 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la realizzazione del programma di celebrazioni del terzo centenario della morte del pittore Giambattista Salvi detto il Sassoferrato, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250 milioni.

2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede utilizzando, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, parte del fondo globale di cui al capitolo 5100101 del bilancio per l'anno 1990, all'uopo impiegando una quota dell'accantonamento di cui alla partita 4 dell'elenco 1.

3. La somma di lire 250 milioni occorrente per il pagamento della spesa per l'attuazione della presente legge sarà iscritta, in termini di competenza e di cassa, a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 65 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 28 marzo 1991

GIAMPAOLI

91R0285

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1991, n. 9.**Modifica della legge regionale 28 marzo 1977, n. 9: «Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 35 del 4 aprile 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 9 della legge regionale 28 marzo 1977, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

«Le farmacie rurali possono essere autorizzate dal sindaco a derogare ai limiti di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che nel territorio del comune non operi altro esercizio farmaceutico e che venga in ogni caso garantito il diritto alle ferie del personale dipendente».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 29 marzo 1991

GIAMPAOLI

91R0286

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1991, n. 3.

Norme sui contratti agrari. Determinazione delle zone ove la durata minima è ridotta a sei anni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 5 del 16 marzo 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, in attuazione della delega contenuta all'art. 3 della legge 3 maggio 1982, n. 203, acquisito il parere delle Comunità Montane, stabilisce che la riduzione a sei anni della durata minima dei nuovi contratti di affitto si applica alle zone del territorio regionale dichiarato montano ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

2. Le ulteriori condizioni previste dallo stesso art. 3 della legge 3 maggio 1982, n. 203 per la riduzione ai sei anni della durata minima dei nuovi contratti di affitto sono comunque sussistenti e vengono espressamente richiamate.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38, secondo comma dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 5 marzo 1991

SANTORO

91R0287

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1991, n. 4.

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1989 dell'Istituto autonomo case popolari di Isernia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 5 del 16 marzo 1991)

(Omissis).

91R0288

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1991, n. 5.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 dell'Istituto autonomo case popolari di Isernia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 5 del 16 marzo 1991)

(Omissis).

91R0289

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Conacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fioresi E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ PORDENONE

- Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANGINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cami, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria FONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ ASCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICHIETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria D.I.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E.D.I. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 48

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 85
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calliaride, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ CATANIA

- ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalì, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 58.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 58.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 900.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 4 0 9 1 *

L. 1.200